



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante «*Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni*



Al Ministro dell' università e della ricerca

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;

VISTE le direttive UE ed in particolare la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») nonché i provvedimenti legislativi di recepimento ed in particolare il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: *«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»* nonché il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante *«Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»* e, in particolare, l'articolo 4, commi 5 e 6 che, relativamente alla conferma dell'accREDITamento iniziale dei corsi di studio accreditati negli anni precedenti, prevedono: *«5. Per gli anni successivi a quelli dell'accREDITamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'A.N.V.U.R. svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. 6. L'accREDITamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento, sia positivo e in caso contrario decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nell'allegato D, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi*



Al Ministro dell' università e della ricerca

indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.»;

- VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2021 prot. n. 289, con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021\2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della ricerca del 22 novembre 2021, prot. n. 2711, adottato ai sensi del comma 2, dell'art. 9 del sopra citato decreto ministeriale n. 1154\2021, con particolare riferimento alla parte relativa alla verifica del possesso dei requisiti minimi di docenza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° luglio 2021, prot. n. 1113 recante: «*Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia*»;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: “*Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni*”;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assunta al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 per l'a.a. 2022\2023;
- VISTO il fabbisogno di laureati per il Corso di Laurea delle professioni sanitarie con particolare riferimento al Corso di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1) sancito dal predetto Accordo sancito in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la cui entità è superiore rispetto all'offerta formativa disponibile;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTE le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 27 luglio 2022 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/2023;
- RITENUTO, alla luce dei dati relativi al potenziale formativo espresso dagli Atenei e del fabbisogno sancito dal suddetto Accordo, di consentire l'eventuale integrazione del potenziale formativo, già espresso per il corso di laurea in Infermieristica, fino al raggiungimento del pareggiamento con il fabbisogno sopra indicato;
- VISTI i decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'aa. 2021/2022;
- VISTO il decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 prot. n. 931, recante integrazioni al D.M. n. 1154/2021 *“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 che prevede: *«la numerosità massima di studenti prevista dall'allegato D al d.m. n. 1154/2021 è innalzata, per i corsi accreditati fino all'a.a. 2022/2023 compreso, da 75 a 100. Ove le Università aumentino il numero di iscritti oltre la suddetta soglia, sarà possibile attivare nell'a.a. 2022/2023 il predetto corso di laurea a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza e delle figure specialistiche ai sensi dell'allegato A del d.m. n. 1154/2021 che deve essere gradualmente realizzato entro e non oltre l'a.a. 2026/2027 con verifica al 30 novembre 2026, ferme restando le numerosità di docenza per ciascun anno di corso da considerare minime come ivi indicato»;*
- VISTA la nota del 2 agosto 2022, prot. n. 18486 del Ministero dell'università e della ricerca con la quale è stata prevista la possibilità, per gli Atenei che avevano già espresso il potenziale formativo per il Corso di laurea in Infermieristica, di richiedere una eventuale integrazione del predetto potenziale con riferimento esclusivamente ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia nonché il rispetto del termine del 1° settembre 2022 ai fini dell'eventuale adeguamento della docenza necessaria o sottoscrizione di un piano di raggiungimento;
- VISTA la nota del 10 agosto 2022, prot. n. 18976, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca - ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca del 22 novembre 2021, prot. n. 2711 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e ricerca n. 252/2022 sopra citati- ha chiesto ad ANVUR le valutazioni di competenza sui piani di raggiungimento che sono stati inseriti dagli Atenei nella banca dati SUA-CdS entro il termine del 21 marzo 2022 - oppure che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 931/2022 e della



Al Ministro dell' università e della ricerca

nota MUR prot. n. 18486/2022 per i Corsi di Laurea in Infermieristica Classe L/SNT1-, sono stati inseriti dalle Università entro il termine del 1° settembre 2022;

- CONSIDERATO** che Anvur, per i corsi di laurea sopra citati, ha ritenuto coerenti i piani di raggiungimento della docenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1154\2021 e dal decreto Ministro dell'Università e della ricerca del 29 luglio 2022 prot. n. 931 come comunicato con nota 8 settembre 2022 (prot.i. n. 20196);
- TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- VISTA** l'integrazione del potenziale formativo espresso per il Corso di laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica così come deliberato dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 entro il termine indicato nella nota del 2 agosto 2022, prot. n. 18846 sopra citata;
- RITENUTO** di poter procedere per l'anno accademico 2022/2023 ad un ampliamento dei posti attribuiti in via provvisoria con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° luglio 2022, prot. n. 1113, esclusivamente per il Corso di laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica nonché di confermare il numero dei posti provvisori per i Corsi di laurea delle professioni sanitarie non interessati dalla predetta integrazione, come definiti con il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1113\2022 sopra citato;
- PRESO ATTO** che, alla luce dell'integrazione del potenziale formativo espresso per il Corso di laurea triennale in Infermieristica, il pareggiamento con il fabbisogno sancito dall'Accordo sopra richiamato, adottato in esito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è risultato impossibile, nel rispetto dei criteri recati dall'art. 3 co. 2 della legge n.264/1999;
- CONSIDERATA** la peculiare caratteristica dei corsi di laurea delle professioni sanitarie che richiedono numerose esercitazioni pratiche in laboratorio ed il connesso tirocinio formativo presso strutture pubbliche o private accreditate, tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti messi a disposizione annualmente dagli atenei, in base alle complessive risorse disponibili, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci annuali;
- TENUTO CONTO** altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2022/2023, di cui alla comunicazione del Ministero della difesa M D GMIL REG 2021 0543679;
- TENUTO CONTO** della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le università;



Al Ministro dell' università e della ricerca

RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;

RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare, per l'anno accademico 2022\2023, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

DECRETA

Articolo 1 Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce integralmente la tabella di cui al decreto ministeriale del 1° luglio 2022, n. prot. n. 1113.
2. I posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono stati definiti con il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 1° luglio 2022, prot. n. 1114.
3. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero.
4. Con apposita nota operativa sono fornite agli atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 2 Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, co. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito formata da ciascuna Università, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2022/2023 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e



Al Ministro dell' università e della ricerca

all'art. 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non è consentita l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni della durata del corso legale delle lauree delle professioni sanitarie, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3

Rimedi giudiziari e disciplina applicabile

1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art.3 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett.c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.

3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro "status" ed in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie di Ateneo dei rispettivi corsi di laurea.

4. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 1 luglio 2022, prot. n. 1113 recante: *"Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2022/2023"*.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa